

Codice A18180

D.D. 24 giugno 2015, n. 1492

**L.r. 10.02.2009, n. 4, artt. 14 e 19 - D.lgs n. 227/2001, art. 4 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20.11.2011 e s.m.i. - Proponente: Ditta SA.MA. Costruzioni S.p.A. da San Michele Mondovi' (CN) - Intervento compensativo di miglioramento aree boscate in Comune di San Michele Mondovi', localita' Schiancone - Rocchette - Istanza di autorizzazione n. 2015/23807.**

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 art. 19 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTA la Legge regionale 69/1978;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

VISTO il Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della Legge regionale 10/02/2009, D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013;

VISTO il comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile avente per oggetto "Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali – Chiarimenti" pubblicato il 07/08/2014;

CONSIDERATO che con nota ns. prot. 13154/A18180 class. 13.160.70/1077-2015C lo Sportello unico per le attività produttive GAL Mongioie Leader richiedeva il parere di competenza relativo alla L.r. 45/89 s.m.i. per il rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di calcare sita in località Schiancone – Rocchette in comune di San Michele Mondovì (CN);

RITENUTO di dover richiedere delle integrazioni con nota prot. 19414/A18180 class. 13.160.70/1077-2015C in data 07/04/2015 tramite la Direzione Attività Produttive Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive alla proposta in oggetto;

CONSIDERATO che con nota ns. prot. 28851/A18180 class. 13.160.70/1077-2015C in data 25/05/2015 il proponente trasmetteva la documentazione integrativa allegando un progetto di "Miglioramento di aree boscate ex D. Lgs. 227/01 Loc. Schiancone – Rocchette" elaborato in data 2004;

CONSIDERATO che con nota ns. prot. 32700/A18180 class. 07.100.20/14TGLPRO 24/6/2015 A in data 16/06/2015 il proponente trasmetteva dei "Chiarimenti volontari" relativi alla compensazione forestale miglioramento di are boscate ex D.Lgs. 227/01 allegando la proposta di autorizzazione n. 2015/26181;

CONSIDERATO che come indicato nei chiarimenti volontari la superficie boscata interessata dalla coltivazione della cava risultava di 0,962 ha di cui 0.4610 ha già trasformati e 0,5010 ha oggetto di trasformazione futura. Risulta pertanto che il progetto selvicolturale di compensazione ai sensi del ex D.Lgs. 227/01 interesserà una superficie di ha 2,89;

PRESO ATTO che come indicato nel progetto verrà effettuato un intervento di eliminazione dei soggetti secchi, deperienti e malformati di castagno per favorire la rinnovazione di latifoglie quali frassini, carpino nero ecc.;

CONSIDERATO che il progetto soddisfa le esigenze tecniche richieste dal reg. for. D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i., del D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013, della L.r. n. 4 del 10/02/2009 artt. 14 e 19 e del D.Lgs. 227/2001 art. 4 rispettando le prescrizioni di seguito dettate;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 23/06/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli n. 4 e n. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;  
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

#### *determina*

di autorizzare esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i. il progetto riferito all'istanza n. 2015/26181 per l'intervento selvicolturale compensativo in località Schiancone - Rocchette nel comune di San Michele Mondovì (CN), redatto per il rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di calcare effettuato dalla Ditta SA.MA. Costruzioni S.p.a. da San Michele Mondovì così come descritti nel progetto d'intervento rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- il taglio dovrà avere inizio dalle aree di saggio in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali ecc. in rii e corsi d'acqua in genere, l'accatastamento dei rami e del legname dovrà avvenire in aree sicure;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- facendo riferimento al piano pluriennale dei tagli i lavori dovranno concludersi entro 4 anni dalla data dell'Autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 6 (Autorizzazione con progetto di intervento) comma 4.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa alla Direzione A18000 - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22.

Il Dirigente  
Silvia Riva